

telefono
fax

Via Dogana 16
091 814 41 00
091 814 44 44

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio del veterinario cantonale
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

A [redacted] llona
[redacted]
[redacted]

Bellinzona 28 gennaio 2019



Ns. riferimento

ID [redacted]

Vs. riferimento

Autorizzazione tenuta animali selvatici; rinnovo

Numero autorizzazione cantonale: 6615/1116 [redacted]

L'Ufficio del veterinario cantonale, preso atto della richiesta di autorizzazione del 13.01.2005
rispettivamente della richiesta di rinnovo del 22.11.2018, ed in particolare dei dati seguenti:

Genere di tenuta	Tenuta privata di animali selvatici
Luogo di tenuta	[redacted]
Specie animali	Mustela putorius f. furo - furetto

richiamata la seguente base legale:

- Ordinanza federale sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn)
- Ordinanza federale sulle epizootie del 27 giugno 1995 (OFE)
- Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali selvatici (OSELV)
- Legge cantonale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 (LCPA)
- Regolamento cantonale concernente la protezione degli animali del 30 giugno 1987 (RCPA)

d e c i d e:

1. Autorizzazione

È concessa l'autorizzazione relativa alla richiesta sopraindicata. Valgono le condizioni indicate nei punti seguenti.

2. Mustela putorius f. furo - furetto - Condizioni di tenuta

Gabbia con una superficie minima al suolo di 4 m² e un volume di 2.4 m³ per un'altezza minima di 0.6 m per due animali. Per ogni ulteriore animale sono necessari almeno 0.5 m² supplementari. È anche possibile dedicare un intero locale dell'abitazione. Gli animali devono avere la possibilità di soddisfare le loro esigenze comportamentali. Occorre mettere a loro disposizione oggetti per giocare, arrampicarsi, nascondersi, scavare o rovistare nel substrato. In caso di tenuta permanente nella gabbia o se tenuti all'esterno, la struttura deve avere una